



Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI
DIVISIONE III – TRATTAMENTO ECONOMICO E PERFORMANCE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTA IN DATA 19 GIUGNO 2023 PER LA RIPARTIZIONE E L'EROGAZIONE DEL F.R.D. 2022

I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A)	Parte fissa - Al lordo della Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 1 c. 456, L. n. 147/2013	€ 3.749.149,39	
	TOTALE p.f.		€ 3.749.149,39

I.1.2 - Sezione II – Risorse variabili

B)	Parte variabile	€ 886.210,16	
	TOTALE p.v.		€ 886.210,16

I.1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo

La quantificazione della parte fissa e variabile del Fondo in argomento è stata determinata in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti, con particolare riferimento all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, operando una riconduzione della consistenza del Fondo al valore corrispondente per l'anno 2016, al netto degli incrementi non soggetti al limite.

Si fa riferimento, nella specie, alle variazioni derivanti:

- Incremento per risparmi da cessazioni da Progressioni economiche (quota intera anno 2020), per complessivi € 92.710,04;
- Incremento per nuove risorse derivanti dal CCNL anno 2019/2021 – art. 49 comma 3, per complessivi € 50.346,00;
- Incremento per trasferimento personale dal Mise al Mite – DPCM 20 dicembre 2021, per complessivi € 361.287,86;
- Incremento per nuove assunzioni previste dall'art. 1 comma 317, Legge n. 145 del 2018, per complessivi € 496.389,67;
- Incremento per nuove assunzioni previste dall'art. 7, commi 1 e 4. Decreto Legge n. 80 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 2021, relative al personale PNRR, per complessivi € 150.628,37;

- f. Incremento nuove risorse derivanti dal CCNL anno 2019/2021 – art. 49 comma 6, per complessivi € 46.151,00;
- g. Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente ai sensi dell'art. 49 comma 5 del CCNL 2019/2021 per complessivi € 16.838,43;
- h. Decurtazioni per impieghi per finanziamento progressioni economiche anno 2021, per complessivi € 203.196,09;
- i. Decurtazioni per impieghi per finanziamento progressioni economiche anno 2022, per complessivi € 361.081,99;

Le operazioni che hanno determinato l'ammontare delle citate decurtazioni sono riassumibili nel seguente schema:

Totale risorse stabili e variabili		€ 4.635.359,55	
Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013			-€ 233.246,79
Totale risorse stabili e variabili, al netto dell'onere permanente Accordo 21.12.2009 e delle riduzioni strutturali		€ 4.402.112,76	
Limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) aggiornato al 2020	€ 2.843.614,81		
Incrementi strutturali non soggetti al limite	€ 92.710,04		
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2019	-€ 563.382,12	€ 2.109.757,86	
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2020	-€ 263.184,87		
Incremento nuove risorse CCNL anno 19/21 – art. 49 c. 3		€ 50.346,00	
Incremento trasferimento personale Mise/Mite – DPCM 20 dicembre 2021*		€ 361.287,86	
Incremento assunzioni art. 1 c. 317, L. n. 145 del 2018		€ 496.389,67	
Incremento assunzioni art. 7, cc. 1 e 4. D. L. n. 80 del 2021 conv. dalla L. n. 113 del 2021		€ 150.628,37	
Incremento nuove risorse CCNL anno 19/21 – art. 49 c. 6		€ 46.151,00	
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente art. 49 c. 5 CCNL 19/21		€ 16.838,43	
Decurtazione per riconduzione al limite di spesa			-€ 1.170.713,57
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2021			-€ 203.196,09
Impieghi per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), anno 2022			-€ 361.081,99
Onere permanente Accordo 21.12.2009			-€ 10.988,00
Totale decurtazioni			-€ 1.745.979,65

*eventuali incrementi che potrebbero derivare da successive interlocuzioni con il Mimit saranno distribuite con i medesimi criteri di cui all'accordo sottoscritto il 19 giugno 2023 previa sottoposizione del provvedimento agli organi di controllo.

Il quadro riepilogativo della sezione è, pertanto, il seguente

	Riconduzione al limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) al netto degli incrementi non soggetti a riduzione – Impieghi da PEO 2021 e 2022 – Onere permanente Accordo 21.12.2009.	-€ 1.745.979,65	
	Riduzione strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456. L. n. 147/2013	-€ 233.246,79	
C)	TOTALE decurtazioni		-€ 1.979.226,44

I.1.4 - Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione

Di seguito, la sintesi delle risultanze di cui alle precedenti Sezioni, contenuti negli stanziamenti complessivamente assegnati sul cap. 3821 destinato alla corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione:

A)	Articolo 76, commi 2 e 3, CCNL 2016-2018 (Art. 49 comma 1 CCNL 2019-2021) Importo unico consolidato 2018 con incrementi stabili	€ 3.749.149,39	
B)	Articolo 76, comma 4, CCNL 2016-2018 (Art. 49 comma 4 CCNL 2019-2021) Incrementi variabili	€ 886.210,16	
C)	Riconduzione al limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) al netto degli incrementi non soggetti a riduzione - Riduzione strutturale ai sensi dell'art.1, L. n. 147/2013	-€ 1.979.226,44	
TOTALE GENERALE FONTI			€ 2.656.133,11

I.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

I.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Eccetto che per la sopra indicata somma di € 10.988,00, detratta quale onere permanente dell'Accordo sindacale in data 21 dicembre 2009, ed a quanto si è specificato in ordine al finanziamento delle Progressioni Economiche orizzontali per l'anno 2021, per complessivi € 203.196,09, e per l'anno 2022, per complessivi € 361.081,99 per effetto degli Accordi di contrattazione decentrata del 20 dicembre 2021 e del 15 dicembre 2022, non si rilevano ulteriori dati da fornire.

I.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

In base a quanto stabilito nell'ipotesi di Accordo in esame, di seguito le risultanze contabili relativamente agli impieghi:

A	Incentivazione della produttività	70,57736%	1.874.628,63 €
A1	performance organizzativa	40,00000%	1.062.453,24 €
A2	performance individuale	30,00000%	796.839,93 €
	differenziazione del premio individuale		
A3	(5%;30%)	0,57736%	15.335,45 €
B	Particolari posizioni di lavoro	29,046153%	771.504,49 €
B1	Turni e reperibilità	0,903569%	24.000,00 €
B2	Contrattazione posto di lavoro	28,142584%	747.504,49 €
C	Progetti speciali	0,376487%	10.000,00 €
C1	Progetti speciali	0,376487%	10.000,00 €
			2.656.133,11 €
TOTALE COMPLESSIVO		100,00000%	2.656.133,11 €

In riferimento all'articolo 1 "Performance" dell'ipotesi di Accordo in esame, il Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019-2021 del 9 maggio 2022, il quale statuisce che: "Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) b) e c) è riservata alla contrattazione integrativa di sede di cui all'art. 7, comma 7, del presente contratto". Il richiamato articolo 7, nel definire soggetti, livelli e materie proprie della contrattazione decentrata integrativa, al comma 7 prevede che "Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q)".

Ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. Funzioni Centrali triennio 2019-2021, per quanto non espressamente previsto dal richiamato C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti C.C.N.L. ove compatibili. Pertanto, in riferimento a Turni e Reperibilità, il C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, prevede:

- all'articolo 19 "Turnazioni", comma 7, che "Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, nonché i limiti dei turni di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere h e i. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza";
- all'articolo 20 "Reperibilità", comma 7, che "La misura dell'indennità di cui al comma 6, nonché il limite di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera e). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza".

Per quanto concerne l'istituto delle turnazioni, la remunerazione dell'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie, resa quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, viene disciplinata dal comma 5 del medesimo articolo 19, quale maggiorazione della retribuzione di cui all'articolo 46, comma 2, lett. a), in sostituzione dell'art. 70 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. 2016/2018 (retribuzione base mensile), del C.C.N.L. 2019/2021, in misura differenziata per turni diurni (10%), turni notturni o festivi (30%), turni festivi-notturni (50%), prevedendosi una ulteriore maggiorazione del 10% quando il turno intervenga in giornata festiva infrasettimanale, per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

Nel caso di specie, non essendo previste, presso il Ministero, turnazioni diverse da quelle feriali-diurne, si assume costante la maggiorazione del 10% rispetto alla paga base oraria.

L'ammontare delle risorse destinate a tale scopo, formulato sulla scorta dell'andamento della spesa storica, è pari a 16.800 euro.

Per quanto concerne l'istituto della reperibilità, ad esso può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, per massimo n. 6 (elevabili in sede di CCDI) periodi mensili di durata massima di 12 ore.

Per ogni turno di 12 ore viene corrisposta una indennità non inferiore al minimo contrattuale di 10 euro, elevabile in sede di CCDI, frazionabile in misura non inferiore a 4 ore, in tale caso, con una maggiorazione del 10%.

Con l'Accordo in esame, nei limiti dello stanziamento di 7.200 euro, concordato sulla base dell'andamento storico della spesa, è stato stabilito in importo dell'indennità di reperibilità, per ogni turno di 12 ore, pari a 12 euro.

I.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non si rilevano dati da fornire

I.2.4 - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

a)	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.	€ 575.266,08
b)	Totale destinazioni specificatamente regolate dall'Ipotesi del Accordo (al netto della somma <i>sub a</i>)	€ 2.656.133,11
c)	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
d)	Totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.656.133,11

I.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si rilevano dati da fornire.

I.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: **a.** attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; **b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; **c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), come di seguito illustrato.

- a. Parte non pertinente alla specifica ipotesi illustrata;
- b. L'incentivazione della produttività del personale dipendente, nelle sue componenti di *performance* organizzativa ed individuale, verrà erogata definitivamente solo in presenza di una valutazione del personale, calcolata anche in raffronto con i risultati raggiunti da ciascun Dipartimento/Direzione/Divisione, con i parametri previsti nel vigente Piano delle Performance. Una limitata quota (non superiore al 5%) del personale che abbia raggiunto la valutazione più alta, inoltre, sarà destinataria di una differenziazione del premio individuale, a norma di quanto previsto dall'articolo 78 del vigente CCNL 2016/2018, tramite una maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 77, comma 2, del citato CCNL, in misura pari al 30% del valore medio *pro capite* dei premi attribuiti a titolo di produttività individuale, nei limiti dello stanziamento all'uopo destinato (0,57736% del fondo disponibile per la contrattazione). Le indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro vengono distribuite solo in quanto strettamente connesse ad attività effettivamente svolte, attestate da ciascun Centro di Responsabilità, sulla base di preventive individuazioni del personale coinvolto.
- c. Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo oggetto della presente relazione, che non prevede Progressioni Economiche Orizzontali, a carico dell'annualità in esame. Progressioni Economiche Orizzontali per l'anno 2021 e per l'anno 2022, sono state oggetto di differenti Accordi decentrati, siglati in data 20 dicembre 2021 e 15 dicembre 2022. L'attuale Accordo prevede, all'articolo 3, l'impegno delle parti contraenti ad addivenire ad un successivo accordo per lo svolgimento delle progressioni economiche orizzontali (PEO), con decorrenza 1° gennaio 2023, a valere sulle risorse relative al FRD per il medesimo 2023, di ventura costituzione.

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

anno 2021

c) Totale Fondo 2022 sottoposto a certificazione € 2.656.133,11

anno 2020

c) Totale Fondo 2021 sottoposto a certificazione € 2.275.950,33

Accordo Frd 2022		Accordo Frd 2021		Differenze 2022 - 2021
Performance organizzativa	1.062.453,24 €	Performance organizzativa	1.080.458,03 €	- 18.004,79 €
Performance Individuale	796.839,93 €	Performance Individuale	682.785,10 €	114.054,83 €
Differenziazione del premio individuale	15.335,45 €	Differenziazione del premio individuale	13.140,43 €	2.195,02 €
Turni e reperibilità	24.000,00 €	Turni e reperibilità	24.000,00 €	0,00 €
Contrattazione posti di lavoro	747.504,49 €	Contrattazione posti di lavoro	475.566,77 €	271.937,72 €
Progetti speciali	10.000,00 €	Progetti speciali	0,00 €	10.000,00 €
Totale risorse 2022	2.656.133,11 €	Totale risorse 2021	2.275.950,33 €	380.182,78 €

I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Si rappresenta che il rispetto dei limiti di spesa relativi al Fondo Risorse Decentrate, sia per quanto concerne la fase programmatoria che quella della gestione economico-finanziaria e della verifica a consuntivo, nonché la corretta imputazione sui diversi capitoli di bilancio interessati, è garantito dal sistema di contabilità in uso presso l'Amministrazione.

La spesa relativa alle competenze accessorie al personale è, infatti, attuata con decreti di riparto, con i quali si rendono disponibili le risorse allocate sul SICOGE, per il successivo inoltro a NoiPA. In assenza di disponibilità, l'erogazione non è consentita. Le autorizzazioni di spesa degli elenchi caricati, sono gestiti tramite l'applicativo messo a disposizione da NoiPA. Si precisa che, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 93/2016, all'articolo 11, comma 3-ter, ed agli articoli 13-bis e 14-bis del D. Lgs. n. 123/2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale sono sottoposti al controllo successivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MASE, che è tenuto pertanto annualmente alla rendicontazione dettagliata di tali spese.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, dispone che, nelle more degli interventi di contrattazione collettiva nazionale tesi alla graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]”*.

In data 9 maggio 2022 peraltro, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, che, all'articolo 49, recante *“Fondo risorse decentrate: Costituzione”* introduce nuove modalità di costituzione del Fondo, da porsi in relazione con le precedenti norme di contrattazione nazionale come l'articolo 76 del C.C.N.L. triennio 2016-2018, non espressamente disapplicate, di cui è confermata la vigenza in virtù dell'articolo 62, comma 1, del medesimo C.C.N.L.

Come risulta dal prospetto riportato al punto I.1.4 - Sezione IV, è stata garantita la riconduzione al limite di spesa - totale del fondo 2016, come aggiornato nel tempo - al netto degli incrementi non soggetti a riduzione.

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La disponibilità finanziaria è garantita dall'utilizzo degli impieghi nell'ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio riferiti all'esercizio finanziario di competenza.

Sullo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2022, risulta, pertanto, definitivamente allocata sul cap. 3821 *“Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali”*, la somma di € 5.859.905,00. La somma che si richiederà in riassegnazione ammonterà a complessivi € 3.017.215,10.

Con lo strumento amministrativo della riassegnazione dei fondi, si provvederà al trasferimento di € 361.081,99, a favore dei capitoli stipendiali destinati alle competenze fisse, quali risorse destinate al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali per l'anno 2022, mentre la restante parte, pari alla somma di € 2.656.133,11, così come costituita, è trasferita sui capitoli delle competenze accessorie, per la successiva liquidazione.

FIRMATO